

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17792 Anno 2019

Presidente: MICCOLI GRAZIA

Relatore: ROMANO MICHELE

Data Udiienza: 21/02/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Fall Ibra, nato in Senegal il 01/03/1984

avverso la sentenza del 28/06/2018 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 26 febbraio 2018 del Tribunale di Torino che ha condannato Ibra Fall alla pena di giustizia per i delitti di cui agli artt. 497-*bis* e 61 n. 2 e 495 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Ibra Fall, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per tre motivi.



2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 49 cod. pen. nonché carenza di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 497-*bis* cod. pen.

Il ricorrente al momento del controllo delle forze dell'ordine aveva esibito un passaporto senegalese ed un permesso di soggiorno entrambi contraffatti, ma in relazione al permesso di soggiorno la grossolanità della contraffazione - resa evidente dall'erronea indicazione della città di «Ravena» quale luogo di emissione del documento, al posto di quella di «Ravenna» - aveva portato alla sua assoluzione solo per la falsificazione del permesso di soggiorno, mentre egli era stato condannato per la contraffazione del passaporto. In realtà, poiché i due documenti erano destinati ad essere esibiti congiuntamente, la grossolanità della falsificazione del permesso di soggiorno si riverberava necessariamente sul passaporto cosicché egli doveva essere assolto anche dal delitto di cui all'art. 497-*bis* cod. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 456 cod. proc. pen., in relazione all'art. 429, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento al capo di imputazione concernente il delitto di cui all'art. 495 cod. pen..

Nello specifico, sostiene che il capo di imputazione sarebbe generico ed indeterminato, in quanto con esso si contesta al Fall di avere reso «false generalità, dichiarando di chiamarsi in maniera diversa dalle generalità rese in passato», senza precisare quali generalità egli avesse reso nel contesto temporale indicato nel capo di imputazione e senza indicare quali fossero le generalità da lui rese in passato.

2.3. Con il terzo motivo egli lamenta violazione degli artt. 533 e 530, comma 2, cod. proc. pen., in quanto l'art. 495 cod. pen. sanzionava l'aver reso false generalità e non l'aver reso generalità diverse da quelle fornite in passato.

Poiché non era stato accertato che dichiarando di chiamarsi Ibra Fall, nato in Senegal il giorno 1 marzo 1984 egli avesse fornito false generalità, non essendo state neppure accertate quali siano le sue esatte generalità, egli avrebbe dovuto essere assolto per mancanza di prova.

In realtà l'imputato era stato sanzionato per avere in passato reso generalità diverse, ossia per una condotta non corrispondente a quella fissata dalla norma incriminatrice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.



Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio indipendentemente dall'uso, comunque non circoscritto alle sole condotte volte ad agevolare l'espatrio o l'ingresso dell'utilizzatore, che di esso si intenda fare (Sez. 5, n. 39408 del 18/07/2012, D'Agostino, Rv. 25357901).

Il bene giuridico oggetto della incriminazione, la pubblica fede personale, viene tutelato attraverso la punizione di condotte che sembrano anticipare perfino il pericolo di una lesione o che comunque si rivelano solo astrattamente idonee a generarlo.

Ne consegue che è irrilevante che l'agente esibisca il documento valido per l'espatrio oggetto di contraffazione unitamente ad altro documento grossolanamente falsificato.

La falsificazione del passaporto deve, quindi, essere valutata, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., isolatamente ed a prescindere dalla evidente grossolanità di altri documenti che pure siano detenuti dall'imputato.

La circostanza che nel caso di specie le forze dell'ordine abbiano avuto contezza della falsificazione del passaporto perché questo è stato loro esibito dal Fall unitamente ad un permesso di soggiorno grossolanamente riprodotto non esclude che il Fall, in altre occasioni, potesse limitarsi ad esibire il solo passaporto ad altre autorità o anche a soggetti privati e tale considerazione è sufficiente per affermare che è stato violato l'art. 497-*bis* cod. pen..

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, trattandosi di un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello.

Esso incorre, quindi, nella sanzione della inammissibilità di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen..

4. Il terzo motivo è infondato.

Oggetto di imputazione non è l'aver l'imputato in passato dichiarato generalità diverse da quelle fornite in occasione del controllo che ha condotto al sequestro del passaporto, ma l'aver egli attestato false generalità in occasione di detto controllo.

Nel capo di imputazione si afferma che egli in passato ha fornito generalità diverse solo allo scopo di esplicitare il ragionamento che ha condotto il pubblico ministero a ritenere che le ~~falso~~ generalità riportate sul passaporto fossero false. 

Pertanto, neppure sussiste violazione degli artt. 533 e 530, comma 2, cod. proc. pen., poiché i giudici del merito sono arrivati alla conclusione che le generalità da lui fornite in occasione del controllo fossero sicuramente false sulla base di due elementi fattuali. In primo luogo egli aveva in passato fornito

generalità diverse da quelle dichiarate in occasione del controllo e tale circostanza faceva dubitare della veridicità di queste. In secondo luogo egli, laddove fossero state esatte le generalità riportate sul passaporto, avrebbe potuto agevolmente richiedere alle autorità senegalesi un passaporto genuino; la necessità di ricorrere ad un passaporto falsificato rendeva evidente che attraverso questo egli mirava a nascondere le sue vere generalità.

La motivazione appare quindi del tutto logica ed esente da contraddizioni e non appare contrastante con le previsioni degli artt. 530 e 533 cod. proc. pen..

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen..


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 21/02/2019.

Il Consigliere estensore
Michele Romano



Il Presidente
Grazia Miccoli



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE